



# *Il Prefetto di Torino*

Fasc. n. 11959/2024 Area I bis - Ant.

PREMESSO che:

- con decreto fasc. 1772/2014 del Area I bis - Ant. del 31 luglio 2024 è stata adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 90 e ss., d.lgs. n.159/2011 e s.m.i., nei confronti della L'Isola di Ariel S.C.S., con sede legale in Torino, via Argonne 5 (P.I. 09489490012), in considerazione della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa;

- le disposizioni di legge di cui al d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, nonché ai protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e del 27 gennaio 2015, sono preordinate ad assicurare un presidio efficace al fine di scongiurare che l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti dell'impresa si riverberino sulla conclusione di opere già avviate o sulla continuità di funzioni o servizi ritenuti indifferibili, tenendo presente anche le conseguenze sui livelli occupazionali e sull'integrità dei bilanci, prevedendo in tali casi forme di intervento mirato da parte dell'Amministrazione Pubblica a tutela di superiori e prevalenti interessi pubblici;

- ai sensi dell'art. 92, comma 2 *ter*, lettera b), del d.lgs. n.159/2011 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, la verifica dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui al predetto art. 32, comma 10, e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti è di competenza del Prefetto che ha emesso il provvedimento interdittivo;

ATTESO che, a seguito del predetto provvedimento interdittivo, si è dato immediato avvio alla verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n.114/2014;

ATTESO altresì che l'attivazione delle misure di gestione previste dall'art. 32, comma 10, del d.l. n.90/2014, è possibile qualora *“sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art.94, comma 3, del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n.159”* e che *“in tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC”*;

TENUTO CONTO che alla data odierna la Prefettura di Torino ha in essere con L'Isola di Ariel S.C.S. una convenzione per l'affidamento del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso centri collettivi (CIG B2508A1B3B), stipulato in data 03 luglio 2024;

TENUTO CONTO che, alla data del 30 luglio 2024, i posti di accoglienza per cittadini stranieri complessivamente disponibili presso la struttura gestita da L'Isola di Ariel sono [omissis];



# *Il Prefetto di Torino*

PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri, con delibera dell'11 aprile 2023 pubblicata in G.U. n. 106 del 08.05.2023, ha dichiarato *“lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo”* (art. 1, comma 1), recentemente prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2024, pubblicata in G.U. n. 122 del 27.05.2024;

PRESO ATTO altresì dell'esigenza di garantire la continuità del servizio indifferibile di accoglienza dei richiedenti asilo, in considerazione del fisiologico maggior flusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale durante il periodo estivo;

ATTESO che ai sensi dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n.159/2011 e s.m.i., *“[...] qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti [...]”*, per cui l'informazione antimafia interdittiva nei confronti de L'Isola di Ariel S.C.S., determinerebbe la risoluzione della convenzione sopra indicata, con conseguente obbligo di ricollocazione in altre strutture dei soggetti attualmente ospitati dall'operatore economico [omissis], nonché, conseguenzialmente, risulterebbe pressoché impossibile assicurare ospitalità agli ulteriori cittadini stranieri che saranno trasferiti sul territorio della Città Metropolitana di Torino nel corso del periodo estivo;

PRESO ATTO che nel caso di specie non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, trattandosi di risoluzione conseguente a interdittiva antimafia – rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 32, d.l. n.90/2014 – e non conseguente al grave inadempimento degli obblighi contrattuali;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di cui all'art. 32, comma 10, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n. 114/2014, in quanto:

- la prosecuzione della convenzione, codice CIG B2508A1B3B, tra la Prefettura di Torino e L'Isola di Ariel S.C.S. è essenziale ad assicurare una funzione indifferibile per la tutela di diritti fondamentali quale la messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio;
- la risoluzione della convenzione sopra indicata determinerebbe la necessità di ricollocare i cittadini stranieri attualmente ospitati presso Società Cooperativa Sociale L'Isola di Ariel [omissis];

CONSIDERATO che quanto sopra integra il giudizio qualificato di *“urgente necessità”* di provvedere ai sensi dell'art. 32, comma 10, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, altrimenti



# *Il Prefetto di Torino*

*“non [essendo] sufficiente un giudizio di semplice possibilità di completare o proseguire il contratto, al fine di evitare la soluzione di continuità nell’impresa appaltatrice conseguente all’interdittiva che l’ha colpita”* (Cons. St., Sez. III, sent. n. 3009/2016);

VALUTATE altresì la proporzionalità e l’adeguatezza dell’applicazione della misura di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), e comma 10, del d.l. n. 90/2014 [omissis];

RITENUTO pertanto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. e delle “Seconde Linee Guida per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione e anticorruzione e antimafia”, sussistano particolari ed eccezionali esigenze di celerità per cui sia consentito procedere anche in assenza della comunicazione di avvio del procedimento per la valutazione dei presupposti per l’applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione di cui al citato art. 32, comma 10, del d.l. n.90/2014;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 92, comma 2 *ter*, lettera b), del d.lgs. n.159/2011 e s.m.i. e delle “Seconde Linee Guida per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione e anticorruzione e antimafia”, il presente provvedimento sarà tempestivamente trasmesso al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO che il comma 2, dell’art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, consente la nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell’art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, procedendo contestualmente alla nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera b), d.l. n. 90/2014, cui vengono attribuiti *ex lege* tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione de L’Isola di Ariel S.C.S., con sede legale in Torino, via Argonne 5 (P.I. 09489490012), con contestuale sospensione dell’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società, limitatamente alla prosecuzione della convenzione codice CIG B2508A1B3B;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2, ultimo periodo, dell’art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il decreto prefettizio di nomina degli amministratori *“stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell’opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell’accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo”*;

CONSIDERATO altresì che, in base alle “Seconde Linee Guida per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione e anticorruzione e antimafia”, *“la determinazione del Prefetto in merito alla straordinaria e temporanea gestione possa essere calibrata non tanto in funzione delle esigenze*



# *Il Prefetto di Torino*

*di ultimazione del contratto pubblico quanto in ragione dei tempi necessari a ricondurre lo stesso sul piano della corretta e ordinaria fisiologia di mercato (attraverso, ad esempio, l'esperimento delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente in bonis)";*

INTERPELLATO il Dott. Ivano Pagliero, il quale vanta una comprovata e riconosciuta esperienza, come risulta dal *curriculum vitae* agli atti di questo Ufficio;

DATO ATTO che il Dott. Ivano Pagliero ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione e ha reso dichiarazioni – acquisite agli atti di questa Prefettura – attestanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del d.l. n. 90/2014, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché l'assenza di situazioni di inconferibilità di cui al d.lgs. n.39/2013;

VISTI:

- la legge n.241/1990;

- il d.lgs. n.36/2023;

- il d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014;

- il d.lgs. n.159/2011;

- i protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e del 27 gennaio 2015, recanti rispettivamente le "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-U.T.G. ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" e le "Seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione e anticorruzione e antimafia";

- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 19 gennaio 2016 recante le "Terze linee guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del decreto-legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia";

- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 ottobre 2018 recante le "Quinte Linee Guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 90/2014";

- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff. II – Ord. e Sic. Pub. prot. n.34983 del 6 agosto 2015;



# *Il Prefetto di Torino*

- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff. II – Ord. e Sic. Pub. prot. n.0035198 del 10 maggio 2016;

- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff. II – Ord. e Sic. Pub. prot. n.41785 del 9 giugno 2016;

- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff. II –XI prot. n.79484 del 24 novembre 2016;

## **DECRETA**

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- con decorrenza 1° agosto 2024, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b), e comma 10, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n.114/2014, de L'Isola di Ariel S.C.S., con sede legale in Torino, via Argonne 5 (P.I. 09489490012), limitatamente alla prosecuzione della convenzione codice CIG B2508A1B3B, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione “[...] *gli amministratori [...] sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura*” (Prime Linee Guida);

- di procedere con il presente decreto alla nomina di un amministratore straordinario, rinviando ad un successivo atto l'eventuale nomina di altri amministratori, nel numero massimo previsto dalla legge, riservandosi altresì di autorizzare i predetti ad avvalersi di coadiutori, come previsto dalle Terze Linee Guida;

- di incaricare, in considerazione dell'acclarata e comprovata competenza, il Dott. Ivano Pagliero della straordinaria e temporanea gestione de L'Isola di Ariel S.C.S., limitatamente alla prosecuzione della convenzione nei termini sopra indicati, conferendo altresì il potere di effettuare – entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre trenta giorni dalla data del presente atto, salvo proroga – la ricognizione puntuale di tutti i rapporti contrattuali in corso di esecuzione, di cui risulta titolare la citata società, al fine di acquisire piena contezza del numero e della tipologia di contratti pubblici in essere, ai fini di un'eventuale estensione del perimetro di operatività e di efficacia della misura straordinaria in parola;

- di stabilire che la durata massima della misura di straordinaria gestione sia individuata in ragione delle esigenze strettamente funzionali alla prosecuzione della convenzione codice CIG B2508A1B3B e fino al termine di scadenza del predetto contratto (31 dicembre 2024), fatta salva l'eventuale cessazione anticipata della misura di straordinaria e temporanea gestione “*in ragione dei tempi necessari a ricondurre lo stesso [il contratto] sul piano della corretta e ordinaria fisiologia di mercato*” (Seconde Linee Guida);



# *Il Prefetto di Torino*

- di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base di quanto previsto dalle citate *Terze linee guida*;

- di disporre, ai sensi del comma 7 del citato art.32, che l'utile d'impresa derivante dalla prosecuzione della convenzione codice CIG B2508A1B3B, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento sino all'esito dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva;

## **DISPONE**

1. la notifica del presente decreto al Dott. Ivano Pagliero e a L'Isola di Ariel S.C.S., con sede legale in Torino, via Argonne 5 (P.I. 09489490012);
2. la comunicazione del presente decreto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, all'Avvocatura Generale dello Stato;
3. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della relativa notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni da detta notifica, comunicazione o piena conoscenza;
4. ai sensi dell'art.15 ter, comma 4, del d.lgs. n.33/2013, introdotto dall'art.14 del d.lgs. n.97/2016, la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Prefettura di Torino, nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le modalità indicate nella delibera del Consiglio dell'ANAC n.1040 del 14 novembre 2018.

Torino, 31 luglio 2024

**IL PREFETTO**  
(Cafagna)

Originale firmato agli atti